



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 luglio 2008 (31.07)
(OR. en)**

12026/08

**ENV 477
COMPET 277
MI 267
RELEX 571
RECH 228
ECO 92
SAN 152
IND 78
ENER 239
ECOFIN 309
MAP 26
CONSOM 94**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 24 luglio 2008

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile"

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 397 definitivo.

All.: COM(2008) 397 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.7.2008
COM(2008) 397 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

**sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale
sostenibile"**

{SEC(2008) 2110}

{SEC(2008) 2111}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile"

1. INTRODUZIONE

L'Unione europea ha avviato iniziative importanti per raggiungere i suoi obiettivi di crescita e occupazione. La strategia di Lisbona ha fornito risultati significativi¹. Negli ultimi due anni sono stati creati oltre sei milioni di posti di lavoro ed il tasso di disoccupazione è stato notevolmente ridotto. L'industria europea è competitiva a livello mondiale e contribuisce sostanzialmente alla creazione di crescita e posti di lavoro. Grazie alla sua politica industriale la Commissione ha continuato a creare le condizioni adatte allo sviluppo delle imprese in Europa.

Il problema attuale è l'integrazione della sostenibilità in tale contesto. Lo sviluppo sostenibile intende migliorare continuamente la qualità della vita e del benessere per le generazioni presenti e future². Esso costituisce uno degli obiettivi chiave dell'Unione europea. Il raggiungimento di tale obiettivo è reso ora più difficile dai sempre più rapidi cambiamenti a livello mondiale, dalla fusione delle calotte polari alla crescente domanda di energia e di risorse.

I problemi che dobbiamo affrontare sono direttamente collegati al nostro modo di vivere. Le modalità di produzione e di consumo contribuiscono al riscaldamento globale, all'inquinamento, al consumo dei materiali e allo sfruttamento intensivo delle risorse³. L'impatto dei consumi nell'UE crea conseguenze a livello mondiale, dato che l'UE dipende dalle importazioni di energia e di risorse naturali. Inoltre una quota sempre maggiore di prodotti consumati in Europa viene fabbricata in altre parti del mondo.

La necessità di adottare modelli di consumo e di produzione più sostenibili è oggi più urgente che mai.

Si può fare molto per l'industria e per le famiglie europee e ottenendo benefici netti. Secondo il panel internazionale sui cambiamenti climatici il 30% dell'energia consumata negli edifici potrebbe essere risparmiato creando benefici economici netti entro il 2030. La pressione globale ad aumentare l'efficienza delle risorse e ad adoperarsi maggiormente per migliorare la sostenibilità potrebbe diventare una notevole fonte di innovazione ed un fattore di vantaggio per la competitività dell'industria.

Il presente documento illustra la strategia della Commissione volta a sostenere un approccio integrato nell'UE e a livello internazionale, a favore di un consumo e di una produzione sostenibili e per la promozione di una politica industriale sostenibile. La strategia completa le

¹ Proposta per il programma comunitario di Lisbona 2008 – 2010, COM(2007) 804.

² Riesame della strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile – Nuova strategia, Consiglio dell'Unione europea, 10917/06.

³ Environmental Impact of PROducts (Impatto ambientale dei prodotti) (EIPRO), Centro comune di ricerca – IPTS; National Accounting Matrix with Environmental Accounts (Matrice di contabilità nazionale comprendente contabilità ambientale) (NAMEA), EEA. I suddetti studi dimostrano che nell'UE i consumi alimentari e di bevande, il consumo relativo all'abitazione (ad esempio riscaldamento, acqua, elettrodomestici) e gli spostamenti creano tra il 70 e l'80% di *tutti* gli impatti ambientali.

politiche attuali sui consumi energetici, in particolare il pacchetto sull'energia e sul clima adottato dalla Commissione nel gennaio 2008.

Il **centro del Piano d'azione** è costituito da un quadro dinamico volto a migliorare la resa energetica e ambientale dei prodotti e a promuoverne l'accettazione da parte dei consumatori. Per raggiungere tale obiettivo vanno fissate norme ambiziose in tutto il mercato interno, per garantire che i prodotti siano migliorati adottando un approccio sistematico agli incentivi e agli appalti; va inoltre intensificata la diffusione di informazioni ai consumatori attraverso un sistema di etichettatura più semplice e più coerente, affinché la loro domanda possa sostenere tale politica. La strategia sarà applicata a prodotti che presentano un potenziale significativo di riduzione degli impatti ambientali.

La sfida consiste nel creare un circolo virtuoso: migliorare la resa ambientale generale dei prodotti durante tutto il loro ciclo vitale, promuovere ed incentivare la domanda di prodotti migliori e di tecnologie di produzione migliori, aiutando i consumatori a scegliere meglio grazie ad un'etichettatura maggiormente coerente e semplificata.

La strategia viene ulteriormente sostenuta ed amplificata da iniziative volte a snellire la produzione e ad affrontare gli aspetti internazionali.

2. UN CONTESTO POLITICO DINAMICO PER CONSUMI PIÙ INTELLIGENTI E PRODOTTI MIGLIORI

Varie politiche in fase di attuazione mirano a migliorare la resa dei prodotti in termini energetici ed ambientali. La direttiva sulla progettazione ecocompatibile (ecodesign)⁴ istituisce un quadro per la fissazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia. Una serie di altri atti legislativi affronta aspetti specifici del ciclo vitale dei prodotti, quali ad esempio i rifiuti. I sistemi di etichettatura istituiti dalla direttiva sull'etichettatura energetica⁵, dal regolamento "Energy Star"⁶, dal regolamento sul marchio di qualità ecologica⁷ e da altri sistemi elaborati da Stati membri, dettaglianti ed altri operatori economici forniscono ai consumatori informazioni sulla resa energetica ed ambientale dei prodotti. Gli Stati membri stanno contribuendo a migliorare la resa dei prodotti attraverso incentivi ed appalti pubblici. Il regolamento "Energy Star" obbliga anche le istituzioni dell'UE e le autorità degli Stati membri ad acquistare apparecchiature per ufficio che rispettano determinati livelli di efficienza energetica.

Tuttavia il potenziale di tali politiche viene compromesso da una serie di lacune. La maggior parte della legislazione riguarda unicamente aspetti specifici del ciclo di vita di un prodotto. Mentre la direttiva sulla progettazione ecocompatibile adotta una prospettiva di ciclo di vita, i prodotti che consumano energia attualmente coperti dalla direttiva producono solo il 31-36%

⁴ Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, (GU L 101 del 22.7.2005, pag. 29.).

⁵ Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, (GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.).

⁶ Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.).

⁷ Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, (GU L 237 del 20.9.2000, pag. 1.).

degli impatti ambientali di tutti i prodotti⁸. Le informazioni fornite ai consumatori nell'ambito delle politiche dell'UE riguardano soprattutto l'efficienza energetica degli elettrodomestici e delle apparecchiature per ufficio di cui alla direttiva sull'etichettatura energetica e al programma "Energy Star", oppure si riferiscono solo ad un numero limitato di prodotti (marchio di qualità ecologica). Infine le iniziative a livello nazionale non sono coordinate tra loro.

In generale gli strumenti normativi e quelli non vincolanti non sono sufficientemente collegati tra loro e non vengono sfruttate le potenziali sinergie tra i vari strumenti. L'attuazione non è abbastanza dinamica e lungimirante da poter migliorare la resa dei prodotti. Approcci nazionali e regionali divergenti inviano segnali contrastanti ai fabbricanti e di conseguenza non viene sfruttato appieno il potenziale del mercato interno.

Il nuovo approccio politico **integra** il potenziale dei vari strumenti politici, attuandoli in modo **dinamico**.

Esso comprende le iniziative seguenti:

- ampliare il campo d'applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia al fine di poterla applicare a tutti i prodotti connessi all'energia. Verranno fissate **prescrizioni** minime per i prodotti aventi impatti ambientali significativi, soffermandosi sugli aspetti ambientali più importanti. Per fornire ai mercati informazioni sui prodotti più performanti saranno anche identificati **livelli di riferimento** avanzati sulla resa ambientale. Le prescrizioni minime e i livelli di riferimento saranno periodicamente **riveduti** al fine di adeguarli ai progressi tecnologici e fornire alle imprese una prospettiva a lungo termine del futuro contesto normativo;
- elaborare ulteriormente l'**etichettatura** dei prodotti nell'ambito della direttiva sull'etichettatura energetica e del regolamento sul marchio di qualità ecologica, dopo una revisione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile nel 2012, e completarla come opportuno con una direttiva sull'etichettatura relativa alla progettazione ecocompatibile, affinché i consumatori siano informati della resa energetica e/o ambientale dei prodotti;
- impiegare l'efficienza energetica ed i criteri ambientali secondo i sistemi di cui sopra per stabilire una base armonizzata per gli **appalti pubblici** e gli **incentivi** forniti dall'UE e dai suoi Stati membri. In questo modo si ovvierà all'attuale frammentazione degli strumenti di promozione e degli incentivi nel mercato interno;
- avviare una serie di altre iniziative per arrivare a **consumi più intelligenti**. In particolare si agirà a livello dei dettaglianti e dei fabbricanti al fine di rendere le loro attività e le loro catene di rifornimento più ecologiche; inoltre saranno consapevolizzati maggiormente i consumatori in generale, per potenziare il loro ruolo proattivo.

Attraverso tale politica possono essere affrontate parecchie sfide di carattere ambientale. Applicando tale strategia ai prodotti con impatti ambientali significativi si potrebbero ottenere sostanziali vantaggi a livello ambientale ed economico. Ad esempio, attraverso le azioni proposte si potrebbe aumentare il numero attuale di restauri di edifici nell'ambito dei quali vengono installate finestre migliori e si ottiene un isolamento più efficace, consentendo alle famiglie di ridurre i consumi energetici, di limitare le emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra e di risparmiare riscaldamento.

Le azioni sono descritte qui di seguito in modo dettagliato.

⁸ Cfr. documento di lavoro SEC(2008)2110 Valutazione dell'impatto per la rifusione della direttiva 2005/32/CE, tabella 3.

2.1. La direttiva sulla progettazione ecocompatibile

La direttiva sulla progettazione ecocompatibile fornisce norme per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia al fine di garantire la libera circolazione di tali prodotti in tutto il mercato interno, adottando una prospettiva di ciclo di vita. Pur non introducendo direttamente prescrizioni vincolanti per determinati prodotti la direttiva consente alla Commissione, assistita da un comitato, di adottare misure di esecuzione riguardanti determinati prodotti e i loro aspetti ambientali (ad esempio consumo energetico, produzione di rifiuti, consumo idrico, estensione della durata di vita) dopo aver eseguito una valutazione dell'impatto e consultato le parti interessate.

Attualmente la direttiva sulla progettazione ecocompatibile si applica solo ai prodotti che consumano energia. Per raggiungere l'obiettivo di estendere il quadro normativo anche ad altri prodotti aventi impatti ambientali considerevoli, il campo d'applicazione sarà esteso per coprire tutti i prodotti connessi all'energia, mantenendo le eccezioni relative ai mezzi di trasporto, già oggetto di politiche e di legislazione specifiche, volte a ridurre gli impatti ambientali. I prodotti connessi all'energia sono quelli che producono un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo. Si tratta di prodotti che consumano energia, ma anche di altri prodotti quali i telai per finestre, le cui capacità d'isolamento influiscono sul consumo dell'energia necessaria a riscaldare o rinfrescare gli edifici, e i dispositivi che consumano acqua, il cui consumo di acqua influisce sulla quantità di energia richiesta a fini di riscaldamento. In tal modo verrà istituito un quadro comunitario unico per l'elaborazione di specifiche sulla progettazione ecocompatibile di tali prodotti a livello comunitario, garantendo efficienza e coerenza della legislazione grazie ad una strategia comune.

L'attuazione sarà effettuata nel modo seguente:

- saranno elaborate misure di esecuzione per prodotti aventi impatti ambientali significativi, un notevole potenziale di miglioramento e consistenti volumi di vendita e di scambi, tenendo conto della legislazione comunitaria esistente o dell'autoregolamentazione. Per i prodotti che consumano energia, oggetto dell'attuale direttiva, il piano d'azione non avrà effetti sull'elaborazione di misure di esecuzione non sarà ostacolata dal piano d'azione;
- per i prodotti attualmente non oggetto della direttiva sarà elaborato un altro programma di lavoro secondo le disposizioni della direttiva modificata;
- tutte le misure di esecuzione sono soggette a dettagliate valutazioni dell'impatto e ad una consultazione pubblica e saranno fondate sul principio di neutralità tecnologica.

Le misure di esecuzione terranno conto degli aspetti ambientali più importanti durante tutto il ciclo di vita dei prodotti. Saranno presi in considerazione innanzitutto il consumo energetico e di risorse dei prodotti. Altri aspetti, quali la necessità di ridurre l'uso di materiali pericolosi o di risorse rare, saranno considerati a seconda dell'opportunità.

Per ogni gruppo di prodotti in questione le misure di esecuzione prevedono due livelli di resa, nel rispetto delle prescrizioni attuali della direttiva:

- **prescrizioni** minime che devono essere rispettate dal prodotto affinché possa raggiungere il mercato interno. Se possibile, per aiutare i fabbricanti ad applicare i provvedimenti vanno elaborate norme armonizzate comunitarie, nel caso ideale fondate su norme mondiali;
- **livelli di riferimento** avanzati per i risultati ambientali, affinché i mercati ricevano una tempestiva segnalazione dei prodotti ad alta resa disponibili sul

mercato e degli sviluppi futuri possibili delle prescrizioni minime. Nell'ambito della direttiva attuale è già possibile identificare i livelli di riferimento e tale attività sarà sistematicamente perseguita in futuro. In generale i livelli di riferimento corrispondono al livello ottenuto dai prodotti più performanti disponibili sul mercato. Per l'industria il raggiungimento di tali livelli è **facoltativo**.

Per migliorare i prodotti in modo continuo, le misure di esecuzione indicheranno anche una **data per la revisione** delle prescrizioni minime e dei livelli di riferimento sulla base del ritmo prevedibile con cui si raggiungono progressi tecnologici per il gruppo di prodotti in questione. In tal modo si garantisce che le prescrizioni minime e i livelli di riferimento restino pertinenti nel tempo e si fornisce alle imprese una prospettiva a lungo termine del contesto normativo futuro.

Le prescrizioni minime e i livelli di riferimento avanzati della resa ambientale saranno inseriti nel sistema di etichettatura secondo le modalità descritte qui di seguito. A tal fine le misure di esecuzione possono anche identificare livelli di resa intermedi.

2.2. L'etichettatura dei prodotti

La direttiva sull'etichettatura energetica sarà dunque estesa per coprire una gamma più ampia di prodotti, inclusi quelli che consumano energia e altri prodotti connessi all'energia.

Saranno stabilite categorie di etichettatura a seconda dell'esito della procedura di cui alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile, se del caso.

Le misure di esecuzione della direttiva sull'etichettatura definiranno, se del caso, le modalità precise di elaborazione dell'etichetta. Le etichette saranno impiegate per segnalare, da un lato, il consumo/risparmio energetico in fase di utilizzo e, dall'altro lato, altri parametri del prodotto pertinenti e significativi dal punto di vista ambientale.

Il marchio di qualità ecologica completerà le informazioni fornite ai consumatori, come marchio facoltativo. Esso fungerà da "marchio di eccellenza", che segnala ai consumatori i prodotti la cui resa raggiunge livelli eccezionali se si considerano vari criteri ambientali durante tutto il ciclo di vita.

Il regolamento sul marchio di qualità ecologica sarà riveduto per semplificare e snellire la procedura per ottenerlo ed estendere la copertura di prodotti. I criteri del marchio di qualità ecologica continueranno a riguardare un'ampia gamma di aspetti ambientali. Inoltre si possono stabilire criteri del marchio di qualità ambientale per coprire prodotti per i quali non sono ancora state elaborate specifiche di progettazione ecocompatibile. A titolo indicativo, i criteri del marchio di qualità ecologica per un gruppo di prodotti saranno stabiliti in modo che circa il 10% dei prodotti disponibili sul mercato in quel momento possa rispettarli.

Il processo decisionale nell'ambito del regolamento sul marchio di qualità ecologica sarà separato da quello relativo alle direttive sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura, ma le attuazioni dei sistemi saranno strettamente collegate tra loro al fine di garantire che i dati e le conoscenze scientifiche siano impiegati in modo efficiente e che le informazioni fornite ai consumatori siano coerenti. Infatti, stabilendo i criteri del marchio di qualità ecologica si forniscono informazioni per l'attività di analisi svolta a titolo della direttiva sulla progettazione ecocompatibile per la fissazione di prescrizioni minime e di livelli di riferimento della resa ambientale, e viceversa. Quando verrà trattato lo stesso gruppo di prodotti, i metodi di valutazione e i calendari di revisione saranno anch'essi convergenti.

2.3. Incentivi

Numerosi Stati membri, in conformità del trattato e delle norme sugli aiuti pubblici⁹, stanno già fornendo incentivi a favore dello sviluppo e dell'acquisto di prodotti ad elevata resa energetica e ambientale e stanno rendendo più ecologica la loro prassi relativa agli appalti al fine di promuovere il ricorso a detti prodotti. Tuttavia i criteri che tali prodotti devono rispettare per poter beneficiare degli incentivi o degli appalti pubblici possono differire sostanzialmente da un paese all'altro. Di conseguenza gli incentivi nel mercato interno possono essere frammentati per i prodotti in questione. Inoltre il potenziale degli appalti pubblici, equivalente al 16% del PIL dell'UE, è stato sfruttato solo marginalmente.

Per ovviare a tale frammentazione e per promuovere il ricorso ai prodotti ad elevata resa energetica e rispettosi dell'ambiente la direttiva sull'etichettatura, dopo una valutazione dell'impatto, stabilirà una **base armonizzata** per gli **appalti pubblici** e per gli **incentivi** forniti dall'UE e dai suoi Stati membri, come illustrato qui di seguito.

Per quanto concerne gli **appalti pubblici**, le misure di esecuzione di cui alla direttiva sull'etichettatura considereranno una delle classi di etichettatura come livello al di sotto del quale le autorità pubbliche non saranno autorizzate a rifornirsi mediante appalti. Questo livello verrà stabilito sulla base dei risultati delle valutazioni dell'impatto di gruppi di prodotti pertinenti, per i quali la fissazione di tale livello contribuirebbe in modo significativo a creare economie di scala e ad indurre innovazione. Il livello corrisponderà alla classe di resa che amplifica al massimo il potenziale degli appalti pubblici in termini di incentivazione del mercato ad accettare prodotti con una resa ambientale ed energetica di livello più elevato, mantenendo un livello adeguato di concorrenza sul mercato, tenendo conto della disponibilità dei prodotti e garantendo che gli oneri per le finanze pubbliche non aumentino rispetto alla situazione di prassi attuale (prendendo in considerazione l'intero periodo di vita del prodotto).

Per quanto concerne gli **incentivi**, gli Stati membri saranno liberi di scegliere se ed in quale forma fornire incentivi per promuovere il ricorso a prodotti ad elevata resa energetica e rispettosi dell'ambiente, se del caso nel rispetto della legislazione comunitaria, in particolare quella sugli aiuti pubblici¹⁰. Tuttavia le misure di esecuzione di cui alla direttiva sull'etichettatura, a seconda dei risultati della valutazione dell'impatto, considereranno una delle classi di etichettatura come livello al di sotto del quale gli Stati membri non saranno autorizzati a fornire incentivi. Tale livello sarà fissato ad un livello superiore rispetto alle prescrizioni ambientali comunitarie applicabili. Questo criterio si applicherà ai gruppi di prodotti per i quali sia stato provato che la frammentazione degli incentivi può ridurre l'efficacia. In linea di massima tale livello corrisponderà a quello per gli appalti pubblici e si otterrà quindi un maggiore impatto dei provvedimenti.

Poiché il prezzo è uno dei principali elementi che determinano le scelte d'acquisto, attraverso strumenti basati sul mercato si possono contenere i prezzi ed internalizzare i costi ambientali, sostenendo quindi l'accettazione di prodotti efficienti in termini energetici ed ambientali. In tale ambito la Commissione sta esaminando, *tra l'altro*, alternative per la revisione del quadro fiscale relativo all'energia. Inoltre la Commissione ha avviato studi volti ad esaminare i vantaggi e gli svantaggi dei meccanismi di incentivazione fiscale attuabili a livello dell'UE. I risultati di tali studi forniranno una base per valutare la necessità di ulteriori iniziative per i prodotti oggetto delle direttive sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura o del regolamento sul marchio di qualità ecologica.

⁹ In particolare la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, (GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.).

¹⁰ Cfr. nota 9.

Tali azioni saranno amplificate e sostenute nel modo seguente.

2.4. Dati e metodi coerenti riguardanti i prodotti

Per attuare tale politica sono necessari dati e metodi coerenti e attendibili per valutare la resa ambientale generale dei prodotti e la loro penetrazione del mercato e per monitorare i progressi. Vanno condivisi, ove necessario, i dati sui prodotti e sui relativi impatti ambientali rilevati attraverso strumenti diversi. I metodi devono anche presentare un buon rapporto costi-efficacia e devono essere di semplice applicazione, per la politica e per l'industria.

Ove possibile va esaminata la possibilità di impiegare norme europee armonizzate, idealmente basate su norme internazionali, garantendo maggiore competitività per l'industria e buone relazioni con i paesi terzi e con i loro fabbricanti.

2.5. Promuovere l'ecologia negli appalti pubblici

L'attenzione agli aspetti ambientali negli appalti pubblici (appalti pubblici verdi) sarà rafforzata da misure *facoltative*, che fungeranno da complemento alle misure obbligatorie già descritte, nel rispetto delle regole del mercato interno. La Commissione fornirà orientamenti e strumenti per aiutare le autorità pubbliche a rendere più ecologiche le loro prassi in materia di appalti. In tale contesto verranno anche fissati obiettivi indicativi fondati sul livello degli Stati membri con i risultati migliori e verranno forniti capitolati modello per gli appalti, in linea con la legislazione sul mercato interno. Sarà inoltre avviato un processo di cooperazione con gli Stati membri al fine di identificare e concordare criteri comuni per gli appalti pubblici "verdi" di forniture e servizi, da convalidare in piani d'azione nazionali e in orientamenti sugli appalti "verdi". Il monitoraggio degli obiettivi sarà basato sul rispetto di tali criteri. Saranno stabiliti criteri comuni facoltativi per gli appalti pubblici verdi per i servizi e per i prodotti per i quali non sono ancora stati fissati livelli obbligatori, o non saranno fissati tali livelli, come stabilito dalla sezione 2.3.

I criteri comuni sugli appalti verdi si fonderanno sui livelli di riferimento per la resa ambientale e sui marchi pertinenti. Tali provvedimenti sono illustrati dettagliatamente in una comunicazione separata sugli appalti pubblici verdi.

2.6. Operare con i dettaglianti e i consumatori

I dettaglianti si trovano in una posizione di forza per promuovere consumi più sostenibili attraverso le loro modalità di funzionamento e catene di fornitura nonché per orientare i comportamenti dei consumatori. I dettaglianti e i fabbricanti riconoscono sempre di più che la sostenibilità rappresenta per le loro aziende una considerevole opportunità di crescita, competitività e innovazione. Tuttavia è necessario maggiore impegno per ridurre l'impatto ambientale del settore del commercio al dettaglio e della sua catena di fornitura, per promuovere prodotti più sostenibili e per informare meglio i consumatori. Per raggiungere tale obiettivo saranno coinvolte, se necessario, altre parti in causa, come i produttori, i consumatori ed altre organizzazioni non governative.

Il forum sul commercio si trova in fase di realizzazione e fungerà da piattaforma per

- identificare settori cruciali da affrontare e definire la situazione di riferimento delle iniziative esistenti;
- condividere le prassi ottimali, estendere la copertura geografica delle iniziative esistenti e cercare di avviare nuove iniziative; nonché
- riferire sui progressi registrati dalle loro attività su base individuale.

L'obiettivo consiste nel far sì che singoli grandi dettaglianti si impegnino in una serie di azioni ambiziose e concrete, con finalità chiare, scadenze, risultati concreti e indicatori di monitoraggio.

Tali impegni costituiscono una risposta all'invito rivolto dalla Commissione alle imprese a potenziare la loro responsabilità sociale, come indicato nella comunicazione della Commissione del 2006¹¹.

La politica comunitaria dei consumatori può fornire gli strumenti di mercati atti a consentire ai cittadini, in quanto consumatori, di effettuare scelte sostenibili dal punto di vista ambientale. La Commissione sosterrà quindi anche azioni volte a sensibilizzare maggiormente i consumatori e ad aiutarli ad effettuare scelte più informate. Ad esempio, per promuovere i consumi sostenibili saranno elaborati strumenti per l'informazione e la sensibilizzazione dei giovani¹² e moduli di formazione online per adulti.¹³

3. SNELLIRE LA PRODUZIONE

Il quadro normativo per i processi di produzione è consolidato a livello europeo. Esso comprende norme quali quelle sulle emissioni provenienti dalle industrie (direttiva IPPC)¹⁴ ed il sistema di scambio delle quote per i gas ad effetto serra¹⁵. Tuttavia sussiste la necessità di promuovere in modo più deciso processi di produzione ecoinnovativi, che consentono di impiegare in modo efficiente le risorse, di ridurre la dipendenza dalle materie prime e di incentivare l'utilizzo ottimale delle risorse ed il riciclaggio.

Nel piano d'azione viene proposta una serie di azioni integrate per operare in sinergia con la politica per consumi più intelligenti e prodotti migliori e per completarla, come illustrato nella sezione precedente, *estendendone, amplificandone e accelerandone l'impatto*.

L'azione si concentrerà sui tre settori seguenti.

3.1. Potenziare l'efficienza delle risorse

L'efficienza delle risorse contribuisce a raggiungere l'obiettivo di creare più valore usando meno risorse. Nell'UE la produttività delle risorse (misurata in PIL per impiego delle risorse, €/kg) è migliorata del 2,2% l'anno in termini reali negli ultimi 10 anni. Questo significa che l'UE è stata in grado di stabilizzare l'uso delle risorse nell'economia in crescita, grazie soprattutto a produzioni più efficienti e ad un ruolo più forte dei servizi nell'economia. Il miglioramento della produttività delle risorse deve continuare almeno allo stesso ritmo della media dell'UE.

Saranno elaborati altri strumenti per monitorare, confrontare ai livelli di riferimento e promuovere l'efficienza delle risorse, tenendo conto della prospettiva del ciclo di vita e comprendendo il commercio. In un secondo tempo sarà effettuata un'analisi dettagliata su base concreta e saranno fissati obiettivi, tenendo conto degli aspetti ambientali e dell'accesso alle risorse naturali.

¹¹ Fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese, COM(2006) 136.

¹² Avvalendosi del diary di EUROPA.

¹³ Quale parte dello strumento di educazione dei consumatori basato sul web DOLCETTA.

¹⁴ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), COM(2007) 844 del 21.12.2007.

¹⁵ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.).

3.2. Sostenere l'ecoinnovazione

L'innovazione nel settore dei beni e servizi ambientali è estremamente importante per il successo dell'attuazione del piano e svolge un ruolo fondamentale nella politica dell'innovazione. Uno degli indicatori disponibili per misurare il livello d'innovazione è il numero di brevetti rilasciati in un determinato settore. Secondo l'OCSE i brevetti di ecoinnovazione nell'UE sono in aumento e agli Stati membri più performanti sono stati rilasciati ogni anno 3,5 brevetti per miliardo di PIL (in euro).

Saranno elaborati strumenti per monitorare, comparare e potenziare l'ecoinnovazione e la sua accettazione nell'UE, come parte di una più ampia politica di ricerca e innovazione per l'UE e dei suoi strumenti.

Per poter disporre di una verifica attendibile effettuata da terzi dei risultati e degli impatti potenziali sull'ambiente delle nuove tecnologie sarà elaborato un sistema di verifica ambientale a livello dell'UE. Il sistema sarà facoltativo, parzialmente autofinanziato e basato su un quadro normativo. Esso contribuirà ad instaurare fiducia nelle nuove tecnologie che emergono sul mercato.

3.3. Promuovere il potenziale ambientale dell'industria

Rivedere il regolamento EMAS

Il sistema comunitario di ecogestione e audit, EMAS¹⁶, aiuta le imprese ad ottimizzare i loro processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed utilizzando in modo più efficiente le risorse. EMAS agisce come sistema facoltativo di ecogestione e audit.

Per sfruttare appieno il suo potenziale di miglioramento dell'efficienza delle risorse nei processi di produzione, il sistema sarà drasticamente riveduto al fine di incrementare la partecipazione delle imprese e ridurre gli oneri amministrativi e i costi per le PMI.

Elaborare iniziative di politica industriale per le industrie ambientali

Le industrie ambientali¹⁷ contribuiscono al miglioramento dell'efficienza energetica e dei risultati ambientali dell'economia.

Per promuovere la concorrenzialità delle industrie ambientali e favorire la loro accettazione da parte delle industrie tradizionali saranno elaborate iniziative a favore delle industrie ambientali. Tali iniziative rientrano nell'attuazione della politica industriale della Commissione europea¹⁸. A tal fine saranno esaminati tutti gli ostacoli normativi e le lacune del mercato che compromettono la concorrenzialità delle industrie ambientali e la loro accettazione da parte di altri settori dell'economia. Nell'ambito di tale attività saranno affrontate tematiche quali il mercato interno e legiferare meglio, la standardizzazione e l'accesso ai finanziamenti. Sarà esaminato il potenziale delle tecnologie di informazione e

¹⁶ Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).

¹⁷ Le industrie ambientali svolgono attività di produzione di beni e servizi atti a misurare, prevenire, limitare, ridurre al minimo o correggere i danni ambientali arrecati all'acqua, all'aria e al terreno, nonché i problemi connessi ai rifiuti, al rumore e agli ecosistemi (Eurostat/OCSE 1999). Sono comprese le industrie che trattano i rifiuti e le acque reflue, le fonti di energia rinnovabili, la consulenza ambientale, la lotta all'inquinamento atmosferico, l'edilizia ecologica, ecc.

¹⁸ Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE - verso un'impostazione più integrata della politica industriale - COM(2005) 474 def.

comunicazione per la fornitura di soluzioni sostenibili¹⁹. Particolare attenzione sarà dedicata alle aree prioritarie identificate dall'iniziativa Lead Market.

Aiutare le PMI

La mancanza di informazioni, la perizia insufficiente e la scarsità di risorse finanziarie e umane rendono difficile per le PMI sfruttare appieno le opportunità imprenditoriali offerte da una sana gestione ambientale.

Tra il 2005 ed il 2007 la Commissione ha introdotto una serie di misure politiche a sostegno delle PMI europee, comprendente il miglioramento dei loro risultati ambientali²⁰. Ulteriori misure sono state inserite nella comunicazione su un "Small Business Act" per l'Europa²¹. La rete Enterprise Europe contribuirà a sensibilizzare e diffondere le conoscenze e l'esperienza ottenute attraverso altri programmi e iniziative dell'UE nel settore dell'ambiente e dell'energia.

4. CREARE MERCATI GLOBALI PER I PRODOTTI SOSTENIBILI

Oltre alle principali linee d'azione già illustrate sarà svolta un'attività a livello globale. L'attività sarà fondata su iniziative esistenti quali la strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali, il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF) ed il regolamento sull'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale. Oltre a tali iniziative la Commissione intende

- promuovere le strategie settoriali nei negoziati internazionali sul clima quale elemento e completamento di un accordo internazionale esteso sui cambiamenti climatici per il periodo successivo al 2012. I governi e le industrie stanno avviando l'elaborazione di strategie settoriali e stanno cominciando ad impegnarsi per valori di riferimento specifici per le emissioni o l'efficienza energetica. In tal modo i paesi in via di sviluppo potranno agire in settori specifici al fine di limitare la crescita delle emissioni, affinché il livello delle emissioni settoriali differisca sostanzialmente dal livello settoriale iniziale. L'industria potrà anche ridurre le emissioni e affrontare potenzialmente i problemi connessi alle emissioni incontrollate di carbonio. La Commissione sosterrà lo sviluppo di tali strategie nel contesto dei futuri negoziati sul cambiamento climatico. Nell'ambito delle attività figura la creazione di capacità nelle principali economie emergenti e la fissazione degli elementi fondamentali necessari per elaborare strategie settoriali nel quadro delle Nazioni Unite relativo al clima dopo il 2012;
- promuovere le buone pratiche a livello internazionale. Saranno promosse le politiche a favore dei consumi e della produzione sostenibili, quali parte del quadro decennale di programmi delle Nazioni Unite sui consumi e sulla produzione sostenibili (processo di Marrakech). Altre azioni riguarderanno il rafforzamento delle partnership, come ad esempio il programma SWITCH di partnership tra l'UE e l'Asia, nonché il sostegno alle tavole rotonde e ai panel internazionali. Inoltre, su iniziativa della Commissione europea, i paesi del G8, insieme alla Cina, all'India e alla Corea del Sud, hanno deciso in data 7 giugno 2008 di istituire una partnership internazionale per la cooperazione sull'efficienza energetica ("IPEEC");

¹⁹ Affrontare la sfida dell'efficienza energetica con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, COM(2008)241 def.

²⁰ Piccole, ecologiche e competitive. Un programma inteso ad aiutare le piccole e medie imprese a conformarsi alla normativa ambientale, COM(2007) 379.

²¹ "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa) – COM(2008) 394.

- promuovere gli scambi internazionali di beni e servizi favorevoli all'ambiente. La liberalizzazione degli scambi di beni e servizi ambientali può contribuire alla diffusione delle tecnologie ecologiche e quindi sostenere la trasformazione in un'economia a basse emissioni di carbonio basandosi sulla competitività europea nei settori ambientali e potenziandola. L'UE sta continuando ad impegnarsi per liberalizzare gli scambi di beni e servizi ambientali nei negoziati dell'OMC dell'agenda di sviluppo di Doha e nel contesto di trattative commerciali bilaterali. Quest'attività deve essere fondata, ove possibile, sulle norme internazionali. La direttiva sulla progettazione ecocompatibile fisserà norme ambientali e di efficienza energetica per una serie di prodotti. Esse potranno aprire la via all'adozione di norme internazionali e contribuire a creare mercati di esportazione per le principali imprese europee. Un ulteriore contributo a tale processo va fornito attraverso il dialogo industriale e la politica degli scambi.

5. CONCLUSIONI E TABELLA DI MARCIA

La presente comunicazione illustra un pacchetto integrato di misure a favore di consumi e produzione più sostenibili, volte a migliorare la competitività dell'economia europea. Esso è basato su una serie di politiche dell'UE. La strategia rinnovata per lo sviluppo sostenibile ha sottolineato che i consumi e la produzione sostenibili rappresentano una delle principali sfide che l'Europa deve affrontare. Il programma comunitario di Lisbona per il periodo 2008-2010 comprende la promozione di una politica industriale orientata prevalentemente verso consumi e produzione più sostenibili.

Il presente piano d'azione viene accompagnato dai documenti seguenti:

- proposta di estensione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile;
- proposta di revisione del regolamento sul marchio di qualità ecologica;
- proposta di revisione del regolamento EMAS;
- comunicazione sugli appalti pubblici verdi.

Nella fase immediatamente successiva verranno presentati i documenti seguenti:

- proposta di revisione della direttiva sull'etichettatura energetica;
- proposta di regolamento relativo all'istituzione di un sistema di verifica delle tecnologie ambientali.
- Altre iniziative sono previste per il 2008/2009: promuovere l'efficienza delle risorse; promuovere l'ecoinnovazione; elaborare iniziative di politica industriale per le industrie ambientali; strategie settoriali; promuovere le buone pratiche a livello internazionale; promuovere gli scambi internazionali di beni e servizi favorevoli all'ambiente.

La Commissione esaminerà i progressi compiuti e riferirà in merito all'attuazione del piano d'azione nel 2012. In tale occasione la Commissione esaminerà la necessità di ulteriori interventi volti a migliorare la resa energetica ed ambientale dei prodotti, in particolare estendendo le direttive sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura al fine di coprire prodotti non connessi all'energia